

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) Q.J. N. IL (OMISSIS);

2) Q.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1788/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/07/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 marzo 2010 il Tribunale di Prato ha dichiarato Q.J. e Q.C. colpevoli del reato di cui [all'art. 110 c.p.](#) e [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5](#), per avere, in concorso tra loro, la prima nella qualità di titolare dell'omonima ditta e il secondo quale gestore di fatto, favorito la permanenza nel

territorio dello Stato di sei cittadini cinesi, privi del permesso di soggiorno, al fine di trarre profitto dalla loro condizione di illegalità, occupandoli alle loro dipendenze, in regime di pesante sfruttamento lavorativo e alloggiandoli in pessime condizioni igieniche, e li ha condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione prevista per il rito abbreviato, alla pena di un anno di reclusione ed Euro seimila di multa ciascuno.

2. Con sentenza del 7 luglio 2010 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.

2.1. La Corte ha rigettato per la sua infondatezza l'eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari, dedotta dalla difesa sulla base del rilievo che gli stessi, in quanto clandestini, erano risultati fin da subito indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 10 bis.

Secondo la Corte i sei cittadini cinesi erano stati sentiti dalla Polizia Giudiziaria solo nella loro qualità di persone offese dal reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina commesso da terzi, e quindi quali testimoni, e non quali indagati di reato connesso o collegato, come dedotto.

Nè, ad avviso della Corte, l'appello era fondato nel merito, poichè il contesto di lavoro e sociale, emerso dalle dichiarazioni dei sei extracomunitari e dall'intervento della Polizia Giudiziaria, evidenziava l'intento favoreggiatore e profittatore degli imputati e, quindi, il dolo specifico che aveva accompagnato la loro condotta.

2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta era da ritenere congrua e commisurata alla gravità dei fatti e alla negativa personalità degli imputati, anche in ragione del numero dei clandestini sfruttati, che escludevano la possibilità di pervenire al chiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Non ricorrevano i presupposti della sospensione condizionale della pena per l'imputato C., per l'impossibilità di presumere che si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati, atteso il precedente specifico del 2009.

3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione con unico atto, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 191 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, rappresentando che le dichiarazioni da essi rese sono da ritenere inutilizzabili nei confronti dell'imputato C. per violazione del disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 2, poichè provenienti da persone che dovevano essere sentite fin dall'inizio come indagate o imputate, senza che la loro posizione di clandestini fosse estranea, sotto il profilo probatorio, a quella di essi ricorrenti, supponendo il reato, ad essi contestato, la clandestinità.

3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 125 c.p.p., comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e art. 22, comma 12, , con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato C., rilevando che per ritenere integrato il contestato sfruttamento era necessario che risultasse l'orario di lavoro giornaliero osservato dai lavoratori, cui rapportare il salario percepito, mentre non potevano comunque ritenersi rilevanti - ai fini della sussistenza del reato - l'omesso versamento dei contributi previdenziali, nè le condizioni igieniche dell'immobile e il lavoro notturno, nè erano discriminatorie le condizioni lavorative e di alloggio, avuto riguardo alle

emergenze del verbale di arresto e al numero delle persone dipendenti, delle macchine cucitrici presenti all'interno del capannone e dei posti letto disponibili.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. La censura svolta con il primo motivo attiene alla inutilizzabilità, ai sensi *dell'art. 63 c.p.p.*, comma 2, nei confronti dei ricorrenti (ai quali la censura è riferibile, di là dalla limitazione della intestazione del motivo al solo C.) delle dichiarazioni rese il 10 febbraio 2010 ai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo da sei cittadini extracomunitari, che dovevano essere sentiti fin dall'inizio come indagati di reato connesso, quantomeno sotto il profilo probatorio, con il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina contestato ai ricorrenti, per la loro condizione di clandestinità sul territorio nazionale, penalmente sanzionata ai sensi del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis*, e resa nota alla Polizia Giudiziaria al momento della declinazione delle loro generalità.

La Corte ha rigettato analoga censura già svolta con i motivi di appello, osservando che dal contenuto dei verbali risultava che i sei cittadini extracomunitari erano stati sentiti dalla Polizia Giudiziaria nella loro esclusiva qualità di persone offese dal reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, contestato agli appellanti, e che la specifica posizione di vittime dagli stessi assunta li poneva in posizione di estraneità rispetto a detto delitto e faceva loro assumere la sola veste di testimone.

2.1. Ad avviso del Collegio, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione della Corte in ordine alla qualità assunta dai cittadini extracomunitari e alla valenza della loro condizione di clandestinità ai fini e per gli effetti di cui *all'art. 63 c.p.*, è assorbente la circostanza che le indicate dichiarazioni non possono essere considerate, anche se inutilizzabili, elementi rilevanti ai fini dei decidere, attesa la sussistenza di ulteriori emergenze processuali, indicate nella sentenza impugnata, e la valenza probatoria delle stesse al fine di fondare il giudizio di responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato e attribuito.

La Corte, invero, richiamando le emergenze del controllo del laboratorio di confezioni, operato dalla Polizia Giudiziaria alle ore 21,30 del 10 febbraio 2010, in ordine alla presenza dei sei cittadini extracomunitari intenti a lavorare alle macchine da cucire, all'ora tarda, allo stato dei luoghi, alle condizioni di alloggio dei predetti in ambienti realizzati in modo precario e malsani, e all'assenza di tutela previdenziale e assistenziale dei medesimi, ha congruamente e logicamente evidenziato la sussistenza di una situazione tipica di sfruttamento del lavoratore clandestino, essendo l'alterazione dell'equilibrio delle prestazioni, a favore sproporzionato e discriminatorio del datore di lavoro, sintomatico della ricorrenza dell'ingiusto profitto di quest'ultimo, il cui suo intento favoreggiatore e profittatore era ulteriormente reso evidente dalla "segregazione totale in azienda" dei lavoratori clandestini, dalla maggiore produttività degli stessi in tal modo garantita, e dalla esclusione dei medesimi dal consesso sociale, idonea a garantirne la soggezione e la propria impunità.

2.2. Le valutazioni svolte, congrue con il dato normativo, e affidate a ragionevoli argomenti logici e a precise informazioni probatorie, consentono in questa sede di pervenire al convincimento conclusivo quanto alla responsabilità dei ricorrenti, prescindendo dalle contestate dichiarazioni dei cittadini extracomunitari.

La mancanza di peso reale sulla decisione di tali dichiarazioni è, infatti, rilevabile

anche In sede di legittimità, in coerenza con il criterio di resistenza, affermato da questa Corte e qui condiviso e riaffermato, che impone di controllare, allorchè con il ricorso per cassazione sia eccepita l'illegale assunzione di una prova, la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti illegittimamente, o comunque contestati, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, dep. 07/04/1998, Gerina, Rv.

210199, non massimata sul punto, v. sub 15; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 05/02/1999, Archinà e altri, Rv. 212274; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 12/01/2004, Bonandrini e altro, Rv. 226972;

Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, dep. 15/03/2005, Ricco e altro, Rv.

231832; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, dep. 03/10/2008, Rizzo, Rv.

241299; Sez. 1, n. 42892 del 24/02/2011, dep. 21/11/2011, Alibrice e altri, Rv. 251505, non massimata sul punto).

2.3. Conseguenze a tali considerazioni il rilievo della infondatezza del primo motivo.

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo, con il quale è censurata per entrambi i ricorrenti (di là dalla limitazione della intestazione del motivo al solo C.) l'affermazione della responsabilità in ordine al reato contestato.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte, solo rilevandosi che non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive, che, attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso, svolgono considerazioni di merito volte a prospettare a questa Corte, proponendo una alternativa e separata lettura di ciascun dato fattuale, diversi parametri estimativi degli elementi di conoscenza tratti dal materiale probatorio del processo, rispetto a quelli ragionevolmente considerati. Nè può rilevare, ai fini della responsabilità penale, che in concreto altre persone non clandestine lavoravano e alloggiavano nello stesso luogo, poichè la situazione produttiva di imparità nel rapporto negoziale, diversa dalla condizione di illegalità, nulla toglie alla obiettiva sproporzione, e quindi ingiustizia, del profitto contestato ai ricorrenti come realizzato sfruttando detta ultima condizione.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto [dell'art. 616 c.p.p.](#), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.